CONSORZIO DI BONIFICA DELL'ORISTANESE
D.P.G.R.S. N° 239 del 04.12.1996

COPIA

DELIBERAZIONE COMMISSARIALE N° 38

OGGETTO: Adozione del Regolamento consortile di attuazione del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali

---

L'anno **duemiladiciotto**, il giorno **ventiquattro** del mese di **maggio (24.05.2018)** negli uffici della sede consortile di Oristano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Ing. Andrea Abis, tale nominato con D.P.G.R.S. n° 108 del 13.10.2015, successivamente prorogato con Decreti n. 31 del 30.05.2016, n. 80 del 16.12.2016, n. 63 del 12.07.2017 e n. 2 del 12.01.2018, con l'assistenza del Segretario **Dott. Maurizio Scanu** - Direttore Generale dell'Ente,

PRESO ATTO:

- **Che** il Parlamento europeo ed il Consiglio in data 27.4.2016 hanno approvato il Regolamento UE 679/2016 (GDPR- *General Data Protection Regulation)* relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, che abroga la direttiva 95/46/CE e che mira a garantire una disciplina uniforme ed omogenea in tutto il territorio dell'Unione europea;

- **Che** il testo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUUE) il 4 maggio 2016, diventerà definitivamente applicabile in via diretta in tutti i Paesi UE a partire dal 25 maggio 2018, dopo un periodo di transizione di due anni, in quanto non richiede alcuna forma di legislazione applicativa o attuativa da parte degli stati membri;

- **Che** il Garante per la protezione dei dati personali ha emanato una Guida all'applicazione del Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali che intende offrire un panorama delle principali problematiche che i soggetti pubblici, oltre alle imprese, dovranno tenere presenti in vista della piena applicazione del Regolamento, prevista il 25 maggio 2018;

- **Che** ai sensi dell'art.13 della Legge n.163/2017 il Governo è stato delegato ad adottare, entro sei mesi dalla sua entrata in vigore, uno o più decreti legislativi al fine di adeguare il quadro normativo nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 di che trattasi;

RILEVATO:

- **Che** le norme introdotte dal Regolamento UE 2016/679 si traducono in obblighi organizzativi, documentali e tecnici che tutti i Titolari del trattamento dei dati personali devono, fin da subito, considerare e tenere presenti per consentire la piena e consapevole applicazione del nuovo quadro normativo in materia di privacy entro il 25 maggio 2018;

- **Che** appare necessario ed opportuno stabilire modalità organizzative, misure procedimentali e regole di dettaglio, finalizzate anche ad omogeneizzare questioni interpretative, che permettano a questo Ente di poter agire con adeguata funzionalità ed efficacia nell'attuazione delle disposizioni introdotte dal nuovo Regolamento UE;

VISTO lo schema di Regolamento allegato;

RITENUTO opportuno procedere alla sua approvazione per permettere a questa Amministrazione di provvedere con immediatezza all'attuazione del Regolamento UE 2016/679;

VISTO il documento programmatico sulla sicurezza approvato con deliberazione n. 50 del 27.02.2006 attuativo del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che verrà sostituito dal Regolamento in oggetto;

SENTITO il Direttore Generale del Consorzio che esprime parere favorevole all'approvazione della presente deliberazione;

VISTA la Legge Regionale n. 6/2008;

VISTO lo Statuto consortile vigente;

D E L I B E R A

- **Di approvare** il Regolamento attuativo del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dati personali, che consta di n. 29 articoli che viene allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale,

- **Di dare atto** che il presente Regolamento sostituisce integralmente il regolamento approvato con deliberazione n. 50 del 27.02.2006 (documento programmatico sulla sicurezza) attuativo del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

- **Di dare atto** che con successivi provvedimenti, adottati dai soggetti competenti di questa Amministrazione, si procederà secondo la disciplina contenuta nel presente atto ed in conformità a quanto stabilito nel Regolamento UE 2016/679 ed in particolare:

- alla nomina dei Responsabili del trattamento;
- alla designazione del Responsabile della Protezione Dati;
- all'istituzione dei registri delle attività di trattamento;
- a mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire ed essere in grado di dimostrare che i trattamenti dei dati personali vengono effettuati in conformità alla disciplina europea;
- all'aggiornamento della documentazione in essere nell'Ente in relazione ai trattamenti dei dati personali;

Letto, approvato e sottoscritto

Il Segretario
(Dott. Maurizio Scanu)
F.to Scanu

Il Commissario Straordinario
(Ing. Andrea Abis)
F.to Abis

Controfirma del Direttore Generale (art. 7 – comma 8 dello Statuto Consortile vigente).
Il **Dott. Maurizio Scanu**, Direttore Generale dell'Ente, tale nominato con delibera commissariale n° 39 del 05.02.09, resa esecutiva con provvedimento n° 4370 del 09.03.09, certifica la conformità della presente deliberazione, allo Statuto ed ai regolamenti vigenti.

Oristano, lì 28 MAG 2018

Il Direttore Generale
(Dott. Maurizio Scanu)
f.to Scanu

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo

Oristano, lì 28 MAG 2018

Il Segretario

Si certifica che, copia della presente Deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Consorzio dal 28 MAG 2018 per 15 giorni consecutivi, e che la stessa

[X] E' stata trasmessa all'Assessorato Agricoltura e Riforma Agro Pastorale della Regione Autonoma della Sardegna-Direzione Generale-Serv. Programm. e Governance dello Sviluppo Rurale – Cagliari, in data 28 MAG 2018 con nota n° 5194/III.14

[ ] Non è stata trasmessa in quanto atto non soggetto a controllo preventivo ai sensi della L.R. 23.06.2008 n° 6 – Art. 40.

Oristano, lì 28 MAG 2018

Il Segretario

Si certifica che ____ sono state presentate opposizioni entro i **30 giorni** successivi al primo di pubblicazione.

Oristano, lì _____

Il Segretario

VISTO DELL'ORGANO DI CONTROLLO

CONSORZIO DI BONIFICA DELL'ORISTANESE

DPGRS n. 239 del 04.12.1996

REGOLAMENTO CONSORTILE
PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

in attuazione del Regolamento UE 2016/679

"Regolamento generale per la protezione dei dati"

I N D I C E

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI E PRINCIPI

Articolo 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento disciplina le misure procedimentali e le regole di dettaglio ai fini della migliore funzionalità ed efficacia dell'attuazione del Regolamento europeo n. 679 del 27 aprile 2016 "Regolamento generale sulla protezione dei dati" (RGPD), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo ai trattamenti dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati.
2. Per quanto non previsto nel presente regolamento si rinvia al predetto Regolamento europeo 2016/679, alle vigenti fonti di diritto europee e nazionali e ai regolamenti consortili in materia di protezione dei dati personali, alle linee guida e ai provvedimenti del "Gruppo di Lavoro ex art. 29" nonché del Garante della Privacy, alle direttive impartite dal Titolare del trattamento, dai Responsabili del trattamento e dal Responsabile della protezione dei dati.

Articolo 2
DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
   a) «**Consorzio**»: Il Consorzio di Bonifica dell'Oristanese nella qualità il titolare del trattamento dei dati personali, le cui funzioni sono esercitate dai propri organi di governo nell'ambito delle rispettive competenze;
   b) «**Garante**»: l'Autorità di controllo ossia il Garante della Privacy;
   c) «**RGPD** o **REG. UE 2016/679**»: il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 "Regolamento generale sulla protezione dei dati";
   d) «**Codice**»: il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione di dati personali";
   e) «**dato personale**»: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile. Si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;
   f) «**trattamento**»: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;
   g) «**limitazione di trattamento**»: il contrassegno dei dati personali conservati con l'obiettivo di limitarne il trattamento in futuro;
   h) «**profilazione**»: qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali consistente nell'utilizzo di tali dati personali per valutare determinati aspetti personali relativi a una persona fisica, in particolare per analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze personali, gli interessi, l'affidabilità, il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti di detta persona fisica;
   i) «**pseudonimizzazione**»: il trattamento dei dati personali in modo tale che i dati personali non possano più essere attribuiti a un interessato specifico senza l'utilizzo di informazioni aggiuntive, a condizione che tali informazioni aggiuntive siano conservate separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative intese a garantire che tali dati personali non siano attribuiti a una persona fisica identificata o identificabile;
   j) «**archivio**»: qualsiasi insieme strutturato di dati personali accessibili secondo criteri determinati, indipendentemente dal fatto che tale insieme sia centralizzato, decentralizzato o ripartito in modo funzionale o geografico;
   k) «**titolare del trattamento**»: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri;
   l) «**contitolari del trattamento**»: due o più titolari del trattamento che determinano congiuntamente, mediante un accordo interno, le finalità e i mezzi del trattamento;
   m) «**responsabile del trattamento**»: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento;
   n) «**sub-responsabile del trattamento**»: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali a cui fa ricorso il responsabile del trattamento per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del titolare del trattamento;
   o) «**incaricato del trattamento**»: chiunque, agendo sotto l'autorità del responsabile del trattamento o del titolare del trattamento, abbia accesso a dati personali essendo stato autorizzato al loro trattamento;

p) «**responsabile della protezione dei dati**»: il dipendente del titolare o del responsabile del trattamento ovvero la persona fisica o giuridica estranea all'organizzazione del titolare o del responsabile del trattamento che svolge i compiti di cui all'art. 39 del REG. UE 2016/679 o ulteriori compiti affidati dal titolare del trattamento sulla base di un contratto di servizi;
q) «**interessato**»: la persona fisica titolare dei dati personali oggetto di trattamento;
r) «**terzo**»: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che non sia l'interessato, il titolare del trattamento, il responsabile del trattamento e le persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile del trattamento;
s) «**destinatario**»: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o un altro organismo che riceve comunicazione di dati personali, che si tratti o meno di terzi. Tuttavia, le autorità pubbliche che possono ricevere comunicazione di dati personali nell'ambito di una specifica indagine conformemente al diritto dell'Unione o degli Stati membri non sono considerate destinatari; il trattamento di tali dati da parte di dette autorità pubbliche è conforme alle norme applicabili in materia di protezione dei dati secondo le finalità del trattamento;
t) «**consenso dell'interessato**»: qualsiasi manifestazione di volontà libera, specifica, informata e inequivocabile dell'interessato, con la quale lo stesso manifesta il proprio assenso, mediante dichiarazione o azione positiva inequivocabile, che i dati personali che lo riguardano siano oggetto di trattamento;
u) «**violazione dei dati personali**»: la violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati;
v) «**dati sensibili**»: i dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, dati genetici, dati biometrici, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona;
w) «**dati giudiziari**»: i dati personali relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza;
x) «**dati genetici**»: i dati personali relativi alle caratteristiche genetiche ereditarie o acquisite di una persona fisica che forniscono informazioni univoche sulla fisiologia o sulla salute di detta persona fisica, e che risultano in particolare dall'analisi di un campione biologico della persona fisica in questione;
y) «**dati biometrici**»: i dati personali ottenuti da un trattamento tecnico specifico relativi alle caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali di una persona fisica che ne consentono o confermano l'identificazione univoca, quali l'immagine facciale o i dati dattiloscopici;
z) «**dati relativi alla salute**»: i dati personali attinenti alla salute fisica o mentale di una persona fisica, compresa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che rivelano informazioni relative al suo stato di salute;
aa) «**Unione**»: l'Unione Europea;
bb) «**Stato**»: lo Stato italiano.

2. Per le definizioni non riportate nel precedente comma si rinvia all'elenco definizioni previste dall'art. 4 del RGPD.

Articolo 3
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

1. I trattamenti dei dati personali sono eseguiti dal Consorzio per le seguenti finalità di pubblico interesse, stabilite dalle fonti normative che rispettivamente le disciplinano:
   a) l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri;
   rientrano in questo ambito i trattamenti dei dati personali compiuti per:
   – l'esercizio delle funzioni amministrative derivanti o connesse con i fini istituzionali di cui al RD 215/33 ed alla LR 06/08, ed in particolare relative alla gestione dell'irrigazione, della bonifica idraulica, del riordino fondiario;
   – la tenuta del catasto e la gestione delle domande d'utenza;
   – l'esercizio di ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale o regionale trasferite o delegate o comunque affidate al Consorzio in base alla vigente legislazione.
   b) l'adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il Consorzio;
   c) l'esecuzione di un contratto con riguardo ai soggetti interessati;
   d) per specifiche finalità diverse da quelle di cui ai precedenti punti, purché l'interessato esprima il consenso al trattamento.

CAPO II
PRINCIPI

Articolo 4
PRINCIPI APPLICABILI AL TRATTAMENTO

1. I dati personali sono:
   a) trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato: «**liceità, correttezza e trasparenza**»;

b) raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità; un ulteriore trattamento dei dati personali a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici non è, conformemente all'art. 89, paragrafo. 1 del RGDP, considerato incompatibile con le finalità iniziali: «**limitazione delle finalità**»;
c) adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati: «**minimizzazione dei dati**»;
d) esatti e, se necessario, aggiornati; sono adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati: «**esattezza**»;
e) conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati; i dati personali possono essere conservati per periodi più lunghi a condizione che siano trattati esclusivamente a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, conformemente all'art. 89, paragrafo. 1 del RGPD, fatta salva l'attuazione di misure tecniche e organizzative adeguate richieste dal presente regolamento a tutela dei diritti e delle libertà dell'interessato: «**limitazione della conservazione**»;
f) trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentale: «**integrità e riservatezza**»;

2. Il titolare del trattamento è competente per il rispetto dei principi di cui al comma 1 e deve essere in grado di comprovarlo: «**responsabilizzazione**»;
3. Nelle ipotesi in cui disposizioni legislative, regolamentari o statutarie prevedano pubblicazioni obbligatorie, il responsabile del procedimento adotta le opportune misure atte a garantire la riservatezza dei dati personali a norma del RGPD, del "Codice della Privacy" di cui al d.lgs. 30 giugno 2003.n. 196, del "Codice della trasparenza" di cui al d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e dei provvedimenti del Garante della Privacy.

Articolo 5
LICEITÀ DEL TRATTAMENTO

1. Il trattamento dei dati personali effettuato da questo Consorzio è lecito solo per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali e nella misura se ricorre almeno una delle seguenti condizioni:
   a) l'interessato ha espresso il consenso al trattamento dei suoi dati personali per una o più specifiche finalità;
   b) il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato é parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso interessato;
   c) il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto questo Consorzio;
   d) il trattamento è necessario per la salvaguardia degli interessi vitali dell'interessato o di un'altra persona fisica;
   e) il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investita questo Consorzio;
   f) il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato che richiedono la protezione dei dati personali, in particolare se l'interessato è un minore.
2. La finalità del trattamento è determinata in tale base giuridica o, per quanto riguarda il trattamento di cui al comma 1 della lettera e), è necessaria per l'esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento. Tale base giuridica potrebbe contenere disposizioni specifiche per adeguare l'applicazione delle norme del RGPD, tra cui: le condizioni generali relative alla liceità del trattamento da parte del titolare del trattamento; le tipologie di dati oggetto del trattamento; gli interessati; i soggetti cui possono essere comunicati i dati personali e le finalità per cui sono comunicati; le limitazioni della finalità, i periodi di conservazione e le operazioni e procedure di trattamento, comprese le misure atte a garantire un trattamento lecito e corretto, quali quelle per altre specifiche situazioni di trattamento di cui al capo IX del RGPD. Il diritto dell'Unione o degli Stati membri persegue un obiettivo di interesse pubblico ed è proporzionato all'obiettivo legittimo perseguito.
3. Laddove il trattamento per una finalità diversa da quella per la quale i dati personali sono stati raccolti non sia basato sul consenso dell'interessato o su un atto legislativo dell'Unione o dello Stato che costituisca una misura necessaria e proporzionata in una società democratica per la salvaguardia degli obiettivi di cui all'articolo 23, prf. 1, del RGPD al fine di verificare se il trattamento per un'altra finalità sia compatibile con la finalità per la quale i dati personali sono stati inizialmente raccolti, il titolare del trattamento tiene conto, tra l'altro:
   a) di ogni nesso tra le finalità per cui i dati personali sono stati raccolti e le finalità dell'ulteriore trattamento previsto;
   b) del contesto in cui i dati personali sono stati raccolti, in particolare relativamente alla relazione tra l'interessato e il titolare del trattamento;

c) della natura dei dati personali, specialmente se siano trattate categorie particolari di dati personali ai sensi dell'art. 9 del RGPD, oppure se siano trattati dati relativi a condanne penali e a reati ai sensi dell'art. 10 dello stesso RGPD;
d) delle possibili conseguenze dell'ulteriore trattamento previsto per gli interessati;
e) dell'esistenza di garanzie adeguate, che possono comprendere la cifratura o la pseudonimizzazione.

Articolo 6
CONSENSO DELL'INTERESSATO

1. Questo Consorzio non deve richiedere agli interessati il consenso per il trattamento dei loro dati personali se il trattamento dei dati è effettuato nello svolgimento dei propri compiti istituzionali di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investita dal diritto dell'Unione o dello Stato.
2. Qualora il trattamento sia basato sul consenso, il titolare del trattamento deve essere in grado di dimostrare che l'interessato ha prestato il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali.
3. Se il consenso dell'interessato è prestato nel contesto di una dichiarazione scritta che riguarda anche altre questioni, la richiesta di consenso è presentata in modo chiaramente distinguibile dalle altre materie, in forma comprensibile e facilmente accessibile, utilizzando un linguaggio semplice e chiaro. Nessuna parte di una tale dichiarazione che costituisca una violazione del presente regolamento è vincolante.
4. L'interessato ha il diritto di revocare il proprio consenso in qualsiasi momento. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca. Prima di esprimere il proprio consenso, l'interessato è informato di ciò. Il consenso è revocato con la stessa facilità con cui è accordato.
5. Nel valutare se il consenso sia stato liberamente prestato, si tiene nella massima considerazione l'eventualità, tra le altre, che l'esecuzione di un contratto, compresa la prestazione di un servizio, sia condizionata alla prestazione del consenso al trattamento di dati personali non necessario all'esecuzione di tale contratto.

Articolo 7
TRATTAMENTO DI CATEGORIE PARTICOLARI DI DATI PERSONALI

1. È vietato trattare dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona.
2. Il Paragrafo 1 non si applica se si verifica uno dei seguenti casi:
   a) l'interessato ha prestato il proprio consenso esplicito al trattamento di tali dati personali per una o più finalità specifiche, salvo nei casi in cui il diritto dell'Unione o degli Stati membri dispone che l'interessato non possa revocare il divieto di cui al paragrafo 1;
   b) il trattamento è necessario per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti specifici del titolare del trattamento o dell'interessato in materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale e protezione sociale, nella misura in cui sia autorizzato dal diritto dell'Unione o degli Stati membri o da un contratto collettivo ai sensi del diritto degli Stati membri, in presenza di garanzie appropriate per i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato;
   c) il trattamento è necessario per tutelare un interesse vitale dell'interessato o di un'altra persona fisica qualora l'interessato si trovi nell'incapacità fisica o giuridica di prestare il proprio consenso;
   d) il trattamento è effettuato, nell'ambito delle sue legittime attività e con adeguate garanzie, da una fondazione, associazione o altro organismo senza scopo di lucro che persegua finalità politiche, filosofiche, religiose o sindacali, a condizione che il trattamento riguardi unicamente i membri, gli ex membri o le persone che hanno regolari contatti con la fondazione, l'associazione o l'organismo a motivo delle sue finalità e che i dati personali non siano comunicati all'esterno senza il consenso dell'interessato;
   e) il trattamento riguarda dati personali resi manifestamente pubblici dall'interessato;
   f) il trattamento è necessario per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria o ogni qualvolta le autorità giurisdizionali esercitino le loro funzioni giurisdizionali;
   g) il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato;
   h) il trattamento è necessario per finalità di medicina preventiva o di medicina del lavoro, valutazione della capacità lavorativa del dipendente, diagnosi, assistenza o terapia sanitaria o sociale ovvero gestione dei sistemi e servizi sanitari o sociali

sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri o conformemente al contratto con un professionista della sanità, fatte salve le condizioni e le garanzie di cui al paragrafo 3;

i) il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica, quali la protezione da gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero o la garanzia di parametri elevati di qualità e sicurezza dell'assistenza sanitaria e dei medicinali e dei dispositivi medici, sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri che prevede misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti e le libertà dell'interessato, in particolare il segreto professionale;

j) il trattamento è necessario a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici in conformità del RGPD, art. 89, prf. 1, sulla base del diritto dell'Unione o nazionale, che è proporzionato alla finalità perseguita, rispetta l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevede misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato.

3. I dati personali di cui al paragrafo 1 possono essere trattati per le finalità di cui al paragrafo 2, lettera h), se tali dati sono trattati da o sotto la responsabilità di un professionista soggetto al segreto professionale conformemente al diritto dell'Unione o degli Stati membri o alle norme stabilite dagli organismi nazionali competenti o da altra persona anch'essa soggetta all'obbligo di segretezza conformemente al diritto dell'Unione o dello Stato o alle norme stabilite dagli organismi nazionali competenti.

Articolo 8
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI RELATIVI A CONDANNE PENALI E REATI

Il trattamento dei dati personali relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza sulla base dell'art. 6, prf. 1, del RGPD deve avvenire soltanto sotto il controllo dell'autorità pubblica o se il trattamento è autorizzato dal diritto dell'Unione o dello Stato Italiano che preveda garanzie appropriate per i diritti e le libertà degli interessati. Un eventuale registro completo delle condanne penali deve essere tenuto soltanto sotto il controllo dell'autorità pubblica.

CAPO III
DIRITTI DELL'INTERESSATO

Articolo 9
INFORMAZIONI, COMUNICAZIONI E MODALITÀ TRASPARENTI PER L'ESERCIZIO DEI DIRITTI DELL'INTERESSATO

1. Il Consorzio adotta misure appropriate per fornire all'interessato tutte le informazioni di cui ai successivi articoli 10 e 11 e le comunicazioni di cui agli articoli da 12 a 18 e all'art. 29 relative al trattamento in forma concisa, trasparente, intelligibile e facilmente accessibile, con un linguaggio semplice e chiaro, in particolare nel caso di informazioni destinate specificamente ai minori. Le informazioni sono fornite per iscritto o con altri mezzi, anche, se del caso, con mezzi elettronici. Se richiesto dall'interessato, le informazioni possono essere fornite oralmente, purché sia comprovata con altri mezzi l'identità dell'interessato.
2. Il Consorzio agevola l'esercizio dei diritti dell'interessato ai sensi degli articoli da 12 a 18. Nei casi di cui all'articolo 11, prf. 2, del RGPD la Consorzio non può rifiutare di soddisfare la richiesta dell'interessato al fine di esercitare i suoi diritti ai sensi degli articoli da 12 a 18, salvo che la Consorzio dimostri che non è in grado di identificare l'interessato.
3. Il Consorzio fornisce all'interessato le informazioni relative all'azione intrapresa riguardo a una richiesta ai sensi degli articoli da 12 a 18 senza ingiustificato ritardo e, comunque, al più tardi entro un mese dal ricevimento della richiesta stessa. Tale termine può essere prorogato di due mesi, se necessario, tenuto conto della complessità e del numero delle richieste. Il Consorzio informa l'interessato di tale proroga, e dei motivi del ritardo, entro un mese dal ricevimento della richiesta. Se l'interessato presenta la richiesta mediante mezzi elettronici, le informazioni sono fornite, ove possibile, con mezzi elettronici, salvo diversa indicazione dell'interessato.
4. Le informazioni fornite ai sensi degli articoli 10 e 11 ed eventuali comunicazioni e azioni intraprese ai sensi degli articoli da 12 a 18 e dell'art. 29 sono gratuite. Se le richieste dell'interessato sono manifestamente infondate o eccessive, in particolare per il loro carattere ripetitivo, il titolare del trattamento può:
   a) addebitare un contributo spese ragionevole tenendo conto dei costi amministrativi sostenuti per fornire le informazioni o la comunicazione o intraprendere l'azione richiesta;

   oppure

   b) rifiutare di soddisfare la richiesta.

   Incombe al Consorzio, quale titolare del trattamento, l'onere di dimostrare il carattere manifestamente infondato o eccessivo della richiesta.

5. Fatto salvo l'art. 11 del RGPD, qualora il Consorzio nutra ragionevoli dubbi circa l'identità della persona fisica che presenta la richiesta di cui agli articoli da 12 a 17, può richiedere ulteriori informazioni necessarie per confermare l'identità dell'interessato.
6. Le informazioni da fornire agli interessati a norma degli articoli 10 e 11 possono essere fornite in combinazione con icone standardizzate per dare, in modo facilmente visibile, intelligibile e chiaramente leggibile, un quadro d'insieme del trattamento previsto. Se presentate elettronicamente, le icone sono leggibili da dispositivo automatico.

Articolo 10
INFORMAZIONI DA FORNIRE QUALORA I DATI PERSONALI SIANO RACCOLTI PRESSO L'INTERESSATO

1. In caso di raccolta presso l'interessato di dati che lo riguardano, il Consorzio fornisce all'interessato, nel momento in cui i dati personali sono ottenuti, le seguenti informazioni:
   a) l'identità e i dati di contatto del titolare del trattamento e, ove applicabile, del suo rappresentante;
   b) i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati, ove applicabile;
   c) le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali nonché la base giuridica del trattamento;
   d) qualora il trattamento si basi sull'articolo 5, paragrafo 1, lettera f), i legittimi interessi perseguiti dal titolare del trattamento o da terzi;
   e) gli eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinatari dei dati personali.
2. In aggiunta alle informazioni di cui al prf. 1, nel momento in cui i dati personali sono ottenuti, il Consorzio fornisce all'interessato le seguenti ulteriori informazioni necessarie per garantire un trattamento corretto e trasparente:
   a) il periodo di conservazione dei dati personali oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
   b) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
   c) qualora il trattamento di dati sia basato sull'art. 5, paragrafo 1 lett. a) e art. 7 paragrafo 2 lett. b), l'esistenza del diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca; ;
   d) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo;
   e) se la comunicazione di dati personali è un obbligo legale o contrattuale oppure un requisito necessario per la conclusione di un contratto, e se l'interessato ha l'obbligo di fornire i dati personali nonché le possibili conseguenze della mancata comunicazione di tali dati;
   f) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'art. 22, paragrafi 1 e 4, del RGPD, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato.
3. Qualora il Consorzio intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella per cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento fornisce all'interessato informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni ulteriore informazione pertinente di cui al prf. 2.
4. I commi 1, 2 e 3 non si applicano se e nella misura in cui l'interessato dispone già delle informazioni.

Articolo 11
INFORMATIVA PER I DATI DA OTTENERE DA SOGGETTI DIVERSI DALL'INTERESSATO

1. Qualora i dati non siano stati ottenuti presso l'interessato, il titolare del trattamento fornisce all'interessato le seguenti informazioni:
   a) l'identità e i dati di contatto del Consorzio;
   b) i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati, ove applicabile;
   c) le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali nonché la base giuridica del trattamento;
   d) le categorie di dati personali in questione;
   e) gli eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinatari dei dati personali;
2. Oltre alle informazioni di cui al comma 1, il titolare del trattamento fornisce all'interessato le seguenti informazioni necessarie per garantire un trattamento corretto e trasparente nei confronti dell'interessato:
   a) il periodo di conservazione dei dati oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;

b) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al Consorzio l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano e di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
c) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo;
d) la fonte da cui hanno origine i dati personali e, se del caso, l'eventualità che i dati provengano da fonti accessibili al pubblico;
e) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 18, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato.

3. Il Consorzio fornisce le informazioni di cui ai commi 1 e 2:
   a) entro un termine ragionevole dall'ottenimento dei dati personali, ma al più tardi entro un mese, in considerazione delle specifiche circostanze in cui i dati personali sono trattati;
   b) nel caso in cui i dati personali siano destinati alla comunicazione con l'interessato, al più tardi al momento della prima comunicazione all'interessato; oppure
   c) nel caso sia prevista la comunicazione ad altro destinatario, non oltre la prima comunicazione dei dati.
4. Qualora il Consorzio intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella per cui essi sono stati ottenuti, prima di tale ulteriore trattamento fornisce all'interessato informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni informazione pertinente di cui al c. 2
5. I paragrafi da 1 a 4 non si applicano se e nella misura in cui:
   a) l'interessato dispone già delle informazioni;
   b) comunicare tali informazioni risulta impossibile o implicherebbe uno sforzo sproporzionato; in particolare per il trattamento a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, fatte salve le condizioni e le garanzie di cui all'art. 89, prf. 1, del RGPD o nella misura in cui l'obbligo di cui al paragrafo 1 del presente articolo rischi di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento delle finalità di tale trattamento. In tali casi, il Consorzio adotta misure appropriate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi dell'interessato, anche rendendo pubbliche le informazioni;
   c) l'ottenimento o la comunicazione sono espressamente previsti dal diritto dell'Unione o dello Stato Italiano cui è soggetta il Consorzio e che prevede misure appropriate per tutelare gli interessi legittimi dell'interessato; oppure
   d) qualora i dati personali debbano rimanere riservati conformemente a un obbligo di segreto professionale disciplinato dal diritto dell'Unione o dello Stato Italiano, compreso un obbligo di segretezza previsto per legge.

Articolo 12
DIRITTO DI ACCESSO DELL'INTERESSATO

1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni:
   a) le finalità del trattamento;
   b) le categorie di dati personali in questione;
   c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;
   d) quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
   e) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento;
   f) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo;
   g) qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine;
   h) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 18, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato.
2. Il titolare del trattamento fornisce una copia dei dati personali oggetto di trattamento. In caso di ulteriori copie richieste dall'interessato, il titolare del trattamento può addebitare un contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi, le cui tariffe sono determinate dal Consorzio. Se l'interessato presenta la richiesta mediante mezzi elettronici, salvo indicazione diversa dell'interessato, le informazioni sono fornite in un formato elettronico di uso comune.
3. Il diritto di ottenere una copia di cui al comma 2 non deve ledere i diritti e le libertà altrui.
4. L'istanza é formulata dall'interessato per iscritto e inviata anche tramite posta elettronica (casella ordinaria e/o PEC).

5. Il Responsabile del servizio provvede a soddisfare la richiesta dell'interessato nel più breve tempo possibile e comunque non oltre trenta giorni.

Articolo 13
DIRITTO DI RETTIFICA E INTEGRAZIONE

1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal Consorzio la rettifica dei suoi dati personali inesatti, che lo riguardano, senza giustificato ritardo e comunque entro 5 giorni lavorativi dalla data di arrivo dell'istanza. Tenuto conto delle finalità del trattamento, l'interessato ha diritto di ottenere l'integrazione dei suoi dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa. L'istanza di rettifica o integrazione è formulata dall'interessato per iscritto e inviata anche tramite posta elettronica (casella ordinaria e/o PEC).
2. Dell'eseguita rettifica o integrazione ovvero della motivata inammissibilità è data tempestiva comunicazione all'interessato con raccomandata con avviso di ricevimento o con notifica a mani o tramite PEC. Il Responsabile del procedimento relativo al trattamento dei dati oggetto della richiesta deve comunicare, con tempestività, a ciascuno dei destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali la rettifica del trattamento effettuata, salvo che ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato; e, inoltre, dà comunicazione all'interessato di tali destinatari qualora l'interessato lo richieda.

Articolo 14
DIRITTO ALLA CANCELLAZIONE (DIRITTO ALL'OBLIO)

1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal Consorzio la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo, attraverso la presentazione di un'istanza formulata dallo stesso per iscritto e inviata anche tramite posta elettronica. Il Consorzio ha l'obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali, se sussiste uno dei motivi seguenti:
   a) i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati;
   b) l'interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento conformemente all'articolo 5, prf. 1, lettera a), ovvero all'art. 7, prf. 2, lett. a), e se non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento;
   c) l'interessato si oppone al trattamento ai sensi dell'art. 17, prf. 1 e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento, oppure si oppone al trattamento ai sensi dell'art. 17, prf. 2;
   d) i dati personali sono stati trattati illecitamente;
   e) i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato cui è soggetto il titolare del trattamento;
   f) i dati personali sono stati raccolti relativamente all'offerta di servizi della società dell'informazione di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del RGPD.
2. Il Consorzio, se ha reso pubblici dati personali ed è obbligato, ai sensi del prf. 1, a cancellarli, tenendo conto della tecnologia disponibile e dei costi di attuazione adotta le misure ragionevoli, anche tecniche, per informare i titolari del trattamento che stanno trattando i dati personali della richiesta dell'interessato di cancellare qualsiasi link, copia o riproduzione dei suoi dati personali.
3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano nella misura in cui il trattamento sia necessario:
   a) per l'esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione;
   b) per l'adempimento di un obbligo legale che richieda il trattamento previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato Italiano cui è soggetta il Consorzio o per l'esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse oppure nell'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento;
   c) per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica in conformità dell'art. 7, prf. 2, lettere h) e i), e prf. 3 del RGPD;
   d) a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici conformemente all'art. 89, paragrafo 1, del RGPD nella misura in cui il diritto di cui al c. 1 rischi di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento degli obiettivi di tale trattamento; o
   e) per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

Articolo 15
DIRITTO DI LIMITAZIONE DI TRATTAMENTO

1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal Consorzio la limitazione del trattamento quando ricorre una delle seguenti ipotesi:

a) l'interessato contesta l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al Consorzio per verificare l'esattezza di tali dati personali;
b) il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo;
c) benché il Consorzio non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono necessari all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;
d) l'interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell'art. 17, prf. 1, in attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli dell'interessato.

2. Se il trattamento è limitato a norma del paragrafo 1, tali dati personali sono trattati, salvo che per la conservazione, soltanto con il consenso dell'interessato o per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria oppure per tutelare i diritti di un'altra persona fisica o giuridica o per motivi di interesse pubblico rilevante dell'Unione o dello Stato Italiano.
3. L'interessato che ha ottenuto la limitazione del trattamento a norma del paragrafo 1 è informato dal Consorzio prima che detta limitazione sia revocata.

Articolo 16
DIRITTO ALLA PORTABILITÀ DEI DATI

L'esercizio del diritto alla portabilità dei dati non si applica al trattamento svolto dal Consorzio necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui é investito lo stesso Consorzio.

Articolo 17
DIRITTO DI OPPOSIZIONE

1. L'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai sensi dell'art. 6, prf 1, lettere e) o f), compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni. Il Consorzio si astiene dal trattare ulteriormente i dati personali salvo che dimostri l'esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'interessato oppure per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. L'opposizione é formulata dall'interessato per iscritto ed è inviata al Consorzio anche per posta elettronica (casella ordinaria e/o PEC).
2. Qualora i dati personali siano trattati ai fini statistici, a norma dell'art. 89 prf. 1, l'interessato, per motivi connessi alla sua situazione particolare, ha il diritto di opporsi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, salvo se il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico.

Articolo 18
PROCESSO DECISIONALE AUTOMATIZZATO RELATIVO ALLE PERSONE FISICHE, COMPRESA LA PROFILAZIONE

1. L'interessato ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona.
2. Il paragrafo 1 non si applica nel caso in cui la decisione:
   a) sia necessaria per la conclusione o l'esecuzione di un contratto tra l'interessato e un titolare del trattamento;
   b) sia autorizzata dal diritto dell'Unione o dello Stato, che precisa altresì misure adeguate a tutela dei diritti, delle libertà e dei legittimi interessi dell'interessato;
   c) si basi sul consenso esplicito dell'interessato.
3. Nei casi di cui al comma 2, lettere a) e c), il Consorzio attua misure appropriate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi dell'interessato, almeno il diritto di ottenere l'intervento umano da parte del titolare del trattamento, di esprimere la propria opinione e di contestare la decisione.
4. Le decisioni di cui al paragrafo 2 non si basano sulle categorie particolari di dati personali di cui all'art. 7, prf. 1, a meno che non sia d'applicazione l'art. 7, prf 2, lettere a) o g) e non siano in vigore misure adeguate a tutela dei diritti, delle libertà e dei legittimi interessi dell'interessato.

CAPO IV

SOGGETTI RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO E DELLA SICUREZZA DEI DATI

Articolo 19
TITOLARE DEL TRATTAMENTO

1. Il Consorzio è il titolare del trattamento dei dati personali raccolti in banche dati, automatizzate o cartacee, gestite dagli uffici consorziali. Per il trattamento di dati il Consorzio può avvalersi anche di soggetti pubblici o privati esterni tramite un contratto di servizio o altro atto giuridicamente valido nel quale sono specificati le finalità e le modalità del trattamento, le categorie di dati da trattare, le responsabilità e i doveri facenti carico al soggetto che svolgerà il trattamento determinandone la qualifica di contitolare o responsabile del trattamento. Le funzioni attribuite al Consorzio dal diritto dell'Unione e dello Stato Italiano sono esercitate dai propri organi di governo nell'ambito delle rispettive competenze. Il Consiglio di amministrazione (o commissario straordinario)/Commissario rappresenta il Consorzio nella qualità di titolare del trattamento, potendole delegare, anche parzialmente, al Direttore Generale o altro Dirigente purché siano in possesso di adeguate competenze, e tale delega non sia incompatibile con altro incarico.
2. Il Consorzio è responsabile del rispetto dei principi applicabili al trattamento di dati personali stabiliti dall'art. 5 RGPD: liceità, correttezza e trasparenza; limitazione della finalità; minimizzazione dei dati; esattezza; limitazione della conservazione; integrità e riservatezza.
3. Il Consorzio mette in atto misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire, ed essere in grado di dimostrare, che il trattamento di dati personali è effettuato in modo conforme al RGPD. Le misure sono definite fin dalla fase di progettazione e messe in atto per applicare in modo efficace i principi di protezione dei dati e per agevolare l'esercizio dei diritti dell'interessato stabiliti dagli articoli 15-22 RGPD, nonché le comunicazioni e le informazioni occorrenti per il loro esercizio. Gli interventi necessari per l'attuazione delle misure sono considerati nell'ambito della programmazione di Bilancio, previa apposita analisi preventiva della situazione in essere, tenuto conto dei costi di attuazione, della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche dei rischi dallo stesso derivanti, aventi probabilità e gravità diverse per i diritti e le libertà delle persone fisiche.
4. Il Titolare adotta misure appropriate per fornire all'interessato:
   a) le informazioni indicate dall'art. 13 RGPD, qualora i dati personali siano raccolti presso lo stesso interessato;
   b) le informazioni indicate dall'art. 14 RGPD, qualora i dati personali non siano stati ottenuti presso lo stesso interessato.
5. Nel caso in cui un tipo di trattamento, specie se prevede in particolare l'uso di nuove tecnologie, possa presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il Consorzio deve effettuare una valutazione dell'impatto del trattamento sulla protezione dei dati personali (di seguito indicata con "DPIA") ai sensi dell'art.35, RGDP, considerati la natura, l'oggetto, il contesto e le finalità del medesimo trattamento, tenuto conto di quanto indicato dal successivo articolo 29.
6. Il Consiglio di amministrazione (o commissario straordinario)/Commissario provvede a:
   a) designare i Responsabili del trattamento nelle persone dei Dirigenti e/o dei Funzionari Responsabili dei singoli settori o uffici in cui si articola l'organizzazione consorziale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza;
   b) nominare il Responsabile della protezione dei dati;
   c) a diramare le direttive necessarie per l'applicazione delle disposizioni del RGPD e del presente regolamento, sentiti il Segretario Generale, il Responsabile della protezione dei dati, e i Responsabili del trattamento. Il Direttore Generale o il Responsabile della protezione dei dati, qualora sia stato delegato dal Consiglio di amministrazione (o commissario straordinario) a emanare le predette direttive, é tenuto a sentire preventivamente i Responsabili del trattamento.
10. Nelle convenzioni, nelle concessioni, nei contratti, negli incarichi professionali o in altri strumenti giuridici consentiti dalla legge con cui é affidata a soggetti esterni al Consorzio la gestione di attività e/o servizi per conto di quest'Amministrazione consorziale é prevista espressamente la nomina degli stessi soggetti affidatari quali responsabili del trattamento dei dati personali connessi alle attività istituzionali affidate. L'elenco dei Responsabili del trattamento delle strutture in cui si articola l'organizzazione dell'Ente é pubblicato in apposita sezione del sito istituzionale, aggiornandolo periodicamente.
11. Il Consorzio favorisce l'adesione ai codici di condotta elaborati dalle associazioni e dagli organismi di categoria rappresentativi, ovvero a meccanismi di certificazione della protezione dei dati approvati, per contribuire alla corretta applicazione del RGPD e per dimostrarne il concreto rispetto da parte del Titolare e dei Responsabili del trattamento.

Articolo 20
CONTITOLARI DEL TRATTAMENTO

1. Nel caso di esercizio associato di funzioni e servizi, nonché per i compiti la cui gestione è affidata al Consorzio da enti ed organismi statali o regionali, allorché due o più titolari determinano congiuntamente e in modo trasparente, mediante accordo interno, le finalità ed i mezzi del trattamento, si realizza la contitolarità di cui all'art. 26 RGPD. L'accordo definisce le responsabilità di ciascun titolare in merito all'osservanza degli obblighi derivanti dal RGPD, con particolare riferimento all'esercizio dei diritti dell'interessato, le rispettive funzioni di comunicazione delle informazioni di cui agli artt. 13 e 14 del RGPD, fermo restando eventualmente quanto stabilito dalla normativa europea o statale specificatamente applicabile, l'accordo può individuare un punto di contatto comune per gli interessati.
2. L'accordo di cui al prf. 1, comma 2, riflette adeguatamente i rispettivi ruoli e i rapporti dei contitolari con gli interessati. Il contenuto essenziale dell'accordo è messo a disposizione dell'interessato.
3. L'interessato, indipendentemente dall'accordo di cui al paragrafo 1, può esercitare i propri diritti ai sensi del presente regolamento, nei confronti di e contro ciascun titolare del trattamento.

Articolo 21
RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO

1. Il Consorzio si avvale obbligatoriamente di uno o più Responsabili del trattamento, designati dal Consiglio di amministrazione (o commissario straordinario) di norma, entro tre mesi dalla data della sua proclamazione. La designazione avviene con atto scritto nel quale sono tassativamente previsti:
   - la materia trattata, la durata, la natura e la finalità del trattamento o dei trattamenti assegnati;
   - il tipo di dati personali oggetto di trattamento e le categorie di interessati;
   - gli obblighi ed i diritti del Titolare del trattamento.

   Tale disciplina può essere contenuta anche in apposita convenzione o contratto da stipularsi fra il Consorzio e ciascun responsabile designato. Si intende prorogata di diritto la designazione dei Responsabili del trattamento in carica al momento della predetta proclamazione.
2. Devono essere designati Responsabili del trattamento dei dati personali, contenuti in tutte le banche dati esistenti nell'articolazione organizzativa di rispettiva competenza, i Dirigenti delle aree in cui si articola l'organizzazione del Consorzio. La designazione avviene con la delibera di attribuzione delle funzioni dirigenziali o con separata deliberazione. Possono essere designati, altresì, Responsabili del trattamento i Funzionari responsabili di servizi o uffici limitatamente alle banche dati di propria competenza che abbiano una rilevante importanza per l'attività istituzionale dell'Ente.
3. Il Responsabile del trattamento deve essere in grado, anche attraverso una adeguata preventiva formazione, di offrire garanzie sufficienti in termini di conoscenza specialistica, esperienza, capacità ed affidabilità, per mettere in atto le misure tecniche e organizzative di cui al successivo art. 26 rivolte a garantire che i trattamenti siano effettuati in conformità al RGPD.
4. Il Consorzio può avvalersi, per il trattamento di dati, anche sensibili, di soggetti pubblici o privati che, in qualità di responsabili del trattamento, forniscano le garanzie di cui al comma 1, stipulando atti giuridici in forma scritta, che specifichino la finalità perseguita, la tipologia dei dati, la durata del trattamento, gli obblighi e i diritti del responsabile del trattamento e le modalità di trattamento.
5. Gli atti che disciplinano il rapporto tra il Titolare del trattamento e il Responsabile del trattamento devono in particolare contenere quanto previsto dall'art. 28, paragrafo 3, del RGPD; tali atti possono anche basarsi su clausole contrattuali tipo adottate dal Garante per la protezione dei dati personali oppure dalla Commissione europea.
6. E' consentita la nomina di sub-responsabili del trattamento da parte di ciascun Responsabile del trattamento per specifiche attività di trattamento, nel rispetto degli stessi obblighi contrattuali che legano il Titolare del trattamento e il Responsabile del trattamento primario. Le operazioni di trattamento possono essere effettuate solo da sub-responsabili o da incaricati che operano sotto la diretta autorità del Responsabile del trattamento attenendosi alle istruzioni loro impartite per iscritto dallo stesso Responsabile che individuano specificatamente l'ambito del trattamento consentito. Il Responsabile del trattamento risponde, anche dinanzi al Titolare del trattamento, dell'operato del sub-responsabile del trattamento e/o degli incaricati del trattamento anche ai fini del risarcimento di eventuali danni causati dal trattamento, salvo dimostri che l'evento dannoso non gli è in alcun modo imputabile e che ha vigilato in modo adeguato sull'operato del sub-responsabile e dell'incaricato del trattamento.
7. Il Responsabile del trattamento garantisce che chiunque agisca sotto la sua autorità ed abbia accesso a dati personali sia in possesso di apposita formazione ed istruzione e si sia impegnato alla riservatezza od abbia un adeguato obbligo legale di riservatezza.
8. Il Responsabile del trattamento provvede, per il proprio ambito di competenza, a tutte le attività previste dalla legge e a tutti i compiti affidatigli dal Titolare, analiticamente specificati per iscritto nell'atto di designazione, ed in particolare deve provvedere:
   a) alla tenuta e all'aggiornamento del registro delle categorie di attività di trattamento svolte per conto del Titolare;

b) all'adozione di idonee misure tecniche e organizzative adeguate a garantire la sicurezza dei trattamenti;
c) ad autorizzare i dipendenti appartenenti alla sua struttura ad accedere ai dati personali al fine di svolgere il trattamento afferente i rispettivi compiti istituzionali;
d) alla sensibilizzazione ed alla formazione il personale che partecipa ai trattamenti in materia di protezione dei dati personali, fornendo le istruzioni per il corretto trattamento dei dati personali, e a controllare che le attività di trattamento, con particolare riferimento alle operazioni di comunicazione e diffusione, svolte dagli incaricati siano conformi alle norme del RGPD;
e) a collaborare con il Titolare al fine di definire la valutazione dell'impatto sulla protezione dei dati (di seguito indicata con "DPIA") fornendo allo stesso ogni informazione di cui è in possesso;
f) a informare il Titolare, senza ingiustificato ritardo, della conoscenza di casi di violazione dei dati personali, per la successiva notifica della violazione al Garante Privacy, nel caso in cui il Titolare stesso ritenga probabile che dalla violazione dei dati possano derivare rischi per i diritti e le libertà degli interessati.
g) a curare le informative di cui agli articoli 13 e 14 del RGPD da fornire agli interessati, predisponendo la necessaria modulistica o determinando altre forme idonee di informazione inerenti i trattamenti di competenza della propria struttura organizzativa, facendo, in presenza di dati sensibili, espresso riferimento alla normativa che prevede gli obblighi o i compiti in base alla quale è effettuato il trattamento;
h) a curare l'eventuale raccolta del consenso degli interessati per il trattamento dei dati sensibili qualora il loro trattamento non sia previsto da una specifica norma di legge;
i) adottare le misure necessarie per facilitare l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui agli articoli da 15 a 22 del RGPD;
j) a stabilire le modalità di gestione e le forme di responsabilità relative a banche dati condivise da più aree organizzative, d'intesa con gli altri responsabili; in caso di mancato accordo tra i responsabili, decide il Direttore Generale, sentiti gli stessi responsabili competenti;
k) a stipulare gli accordi con altri soggetti pubblici o privati per l'esercizio del diritto di accesso alle banche-dati nei limiti previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari.

Articolo 22
INCARICATI DEL TRATTAMENTO

1. Incaricati del trattamento sono i soggetti interni a questo Consorzio – componenti degli organi di governo e di controllo, dirigenti e dipendenti consorziali – che hanno accesso a dati personali ovvero agiscano sotto l'autorità del titolare del trattamento o dei responsabili del trattamento.
2. Gli Incaricati del trattamento non possono svolgere operazioni di trattamento dei dati personali se non istruiti in tal senso dal Titolare del trattamento.
3. I dipendenti consortili sono designati Incaricati del trattamento e autorizzati al trattamento dei dati personali con formale provvedimento del Responsabile del trattamento competente per la struttura organizzativa apicale in cui sono inseriti gli stessi dipendenti, nel quale provvedimento sono indicati: i procedimenti amministrativi per lo svolgimento dei quali è indispensabile il trattamento dei dati personali; le finalità del trattamento; le categorie di dati personali da trattare; le operazioni di trattamento eseguibili, con particolare riferimento alla comunicazione e alla diffusione dei dati sensibili e giudiziari; gli eventuali limiti al trattamento; le misure di sicurezza da adottare da parte degli stessi Incaricati. Le predette designazione e autorizzazione nonché le prefate indicazioni del trattamento possono essere stabilite anche con un atto distinto dal contratto individuale di lavoro. Tale atto deve essere notificato al dipendente interessato, il quale non può esimersi dalla sua accettazione e attuazione.
4. I dipendenti possono essere individuati quali Incaricati del trattamento nominativamente ovvero con riferimento alla categoria di inquadramento o al profilo professionale o alla collocazione nell'organizzazione del servizio o dell'ufficio.
5. I dipendenti incaricati del trattamento operano sotto l'autorità dei Responsabili del trattamento, attenendosi alle istruzioni impartite per iscritto, con particolare riferimento alla custodia degli atti e documenti analogici e digitali contenenti dati personali sensibili e giudiziari e alle relative misure di sicurezza.
6. Agli incaricati compete, in relazione al trattamento dei dati personali provvedere:
   - al trattamento dei dati personali per lo svolgimento delle funzioni istituzionali del Consorzio, in conformità alle disposizioni del RGPD;
   - la raccolta e la registrazione per gli scopi inerenti l'attività istituzionale svolta da ciascuno;
   - la verifica in ordine alla loro pertinenza, completezza e non eccedenza delle finalità per le quali sono stati raccolti o successivamente trattati, secondo le indicazioni ricevute dal Responsabile del trattamento;
   - la conservazione, rispettando le misure di sicurezza predisposte al riguardo.
7. Per ogni operazione di trattamento è da garantire la massima riservatezza.

8. Nel caso di allontanamento anche temporaneo dalla propria postazione di lavoro, l'incaricato verifica che non vi sia possibilità per chiunque non sia autorizzato all'accesso ai dati di accedere alle banche-dati e/o ai dati personali per i quali è in corso un qualsiasi tipo di trattamento.
7. Le comunicazioni e le diffusioni a soggetti diversi dagli interessati devono essere svolte nel pieno rispetto delle norme che le disciplinano.
8. Il flusso di dati tra Titolare del trattamento, Responsabili del trattamento, Incaricati del trattamento, il Responsabile della protezione dei dati, Direttore Generale, componenti degli organi di governo e di controllo interno non costituisce "comunicazione" in senso tecnico quale operazione di trattamento; ne consegue che tale flusso non è soggetto ai limiti previsti per tale operazione di trattamento.

Articolo 23
DESIGNAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI

1. Il Consorzio si avvale obbligatoriamente di un Responsabile della protezione dei dati (RPD), in possesso delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti di competenza.
2. Il Responsabile della protezione è designato con delibera del Consiglio di amministrazione (o del commissario straordinario) non oltre sei mesi dalla data della sua proclamazione.
3. Responsabile della protezione dei dati può essere designato il Direttore Generale o un altro Dirigente o un dipendente a tempo indeterminato di questo Consorzio inquadrato in una categoria non inferiore all'area quadri ovvero un soggetto esterno, persona fisica. La designazione da parte del Consiglio di amministrazione (o commissario straordinario) del soggetto esterno avviene tra quanti abbiano partecipato ad una apposita procedura ad evidenza pubblica e assolve i suoi compiti in base a un contratto di servizio sottoscritto dal Dirigente del Servizio amministrativo del Consorzio. L'assenza di conflitti di interesse anche potenziali con l'esercizio dei propri compiti é strettamente connessa agli obblighi di indipendenza del RPD.
4. Il Direttore Generale provvede, tempestivamente, a che i dati identificativi e di contatto del Responsabile della protezione dei dati siano:
   - pubblicati nel sito web istituzionale dell'Ente, rendendoli accessibili da un apposito link;
   - comunicati al Garante della Privacy;
   - comunicati ai componenti degli organi di governo, a tutti i dirigenti e dipendenti consortili, ai componenti degli organi di controllo interni.
5. Sino alla designazione del nuovo RPD si intende prorogata di diritto la designazione del Responsabile della protezione dei dati in carica al momento della predetta proclamazione. Tale proroga é valida anche a seguito della nomina di un Commissario che sostituisca tutti gli organi di governo dell'Ente, salvo che lo stesso Commissario non ritenga necessario designare un nuovo Responsabile della protezione dei dati ovvero sostituire il Responsabile in carica all'atto della sua nomina.
6. Nell'atto di designazione del soggetto interno all'Ente ovvero nel contratto di servizio relativi all'affidamento dell'incarico di RPD devono essere riportati i compiti che lo stesso é tenuto a svolgere, tra cui almeno i seguenti:
   a) informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal presente regolamento nonché da altre disposizioni dell'Unione o dello Stato relative alla protezione dei dati; in tal senso il RPD può indicare al Titolare e/o ai Responsabili del trattamento i settori funzionali ai quali riservare un audit interno o esterno in tema di protezione dei dati, le attività di formazione interna per il personale che tratta dati personali, e a quali trattamenti dedicare maggiori risorse e tempo in relazione al rischio riscontrato;
   b) sorvegliare l'osservanza del RGPD, di altre disposizioni dell'Unione o dello Stato relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o dei responsabili del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo; fanno parte di questi compiti la raccolta di informazioni per individuare i trattamenti svolti, l'analisi e la verifica dei trattamenti in termini di loro conformità, l'attività di informazione, consulenza e indirizzo nei confronti del Titolare e del Responsabile del trattamento;
   c) sorvegliare sulle attribuzioni delle responsabilità, sulle attività di sensibilizzazione, formazione e controllo poste in essere dal Titolare e dai Responsabili del trattamento;
   d) fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (DPIA) e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'articolo 35 del RGPD; il Titolare del trattamento, in particolare, si consulta con il RPD in merito a: se condurre o meno una DPIA; quale metodologia adottare nel condurre una DPIA; se condurre la DPIA con le risorse interne ovvero esternalizzandola; quali salvaguardie applicare, comprese misure tecniche e organizzative, per attenuare i

rischi delle persone interessate; se la DPIA sia stata condotta correttamente o meno e se le conclusioni raggiunte (procedere o meno con il trattamento, e quali salvaguardie applicare) siano conformi al RGPD;

e) cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali e fungere da punto di contatto per detta Autorità per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'art. 36 del RGPD, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a ogni altra questione.

7. Nell'eseguire i propri compiti il Responsabile della protezione dei dati considera debitamente i rischi inerenti al trattamento, tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del medesimo. A tali fini il RPD procede a mappare le aree di attività e ne valuta il grado di rischio in termini di protezione dei dati, determinandone un elenco in ordine decrescente di gravità in modo da definire un ordine di priorità nell'attività da svolgere - ovvero un piano annuale di attività - incentrandola sulle aree di attività che presentano maggiori rischi in termini di protezione dei dati, da comunicare al Titolare e ai Responsabili del trattamento
8. Il Titolare del trattamento e i Responsabili del trattamento si assicurano che il RPD sia tempestivamente e adeguatamente coinvolto in tutte le questioni riguardanti la protezione dei dati personali. A tal fine:
   - il RPD è invitato a partecipare alle riunioni di coordinamento dei Responsabili del trattamento che abbiano per oggetto questioni inerenti la protezione dei dati personali;
   - il RPD deve ricevere tempestivamente, tramite posta elettronica, dal Titolare e dai Responsabili del trattamento tutte le informazioni pertinenti sulle decisioni che impattano sulla protezione dei dati, in modo da essere edotto sulla evoluzione della gestione in materia e da poter rendere una consulenza idonea, scritta od orale;
   - é obbligatorio richiedere il parere del RPD sulle decisioni che impattano sulla disciplina e sulla prassi da seguire nell'Ente in materia di protezione dei dati; qualora la decisione assunta determina condotte difformi dal parere del RPD, è necessario motivare specificamente tale decisione;
   - il RPD, consultato tempestivamente qualora si verifichi una violazione dei dati o un altro incidente, con proprio parere indica quali provvedimenti debbano essere adottati per porre rimedio ovvero per prevenire il ripetersi di tali violazioni.
9. Il RPD è tenuto a manifestare il proprio dissenso alle decisioni o ai provvedimenti o ai comportamenti incompatibili con il RGPD adottati o tenuti dai componenti degli organi di governo e di controllo nonché degli organi di gestione e dei dipendenti ogni qual volta ne venga a conoscenza, dandone comunicazione al Consiglio di amministrazione (o commissario straordinario), al Direttore generale ed ai Responsabili del trattamento interessati dai rilievi. I Responsabili del trattamento qualora non condividano i rilievi formulati dal RPD, comunicano a quest'ultimo, al Consiglio di amministrazione (o commissario straordinario) e al Segretario Generale le proprie osservazioni. Il RPD dirama le direttive utili a prevenire il ripetersi delle violazioni rilevate.
10. Il Titolare del trattamento e i Responsabili del trattamento sostengono il Responsabile della protezione dei dati nell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 39 del RGPD fornendogli le risorse necessarie per assolvere tali compiti e accedere ai dati personali e ai trattamenti e per mantenere la propria conoscenza specialistica. In particolare é assicurato al RPD:
    - supporto attivo per lo svolgimento dei compiti da parte dei Responsabili del trattamento, anche considerando l'attuazione delle attività necessarie per la protezione dati nell'ambito della programmazione di Bilancio e di Piano della formazione;
    - tempo sufficiente per l'espletamento dei compiti affidati al RPD se designato all'interno all'Ente;
    - supporto adeguato in termini di risorse strumentali (sede e attrezzature) e umane (dipendenti consortili) costituite in gruppo di lavoro che lo coadiuvi nell'espletamento dei suoi compiti;
    - accesso garantito ai settori funzionali dell'Ente così da fornirgli supporto, informazioni e input essenziali.
11. Il titolare del trattamento e i responsabili del trattamento si assicurano che il Responsabile della protezione dei dati non riceva alcuna istruzione per quanto riguarda l'esecuzione di tali compiti.
12. Il Responsabile della protezione dei dati non può essere rimosso o penalizzato dal Titolare del trattamento per l'adempimento dei propri compiti.
13. Il Responsabile della protezione dei dati riferisce direttamente al Consiglio di amministrazione (o commissario straordinario) e al Direttore generale.
14. Gli interessati possono contattare direttamente il Responsabile della protezione dei dati per tutte le questioni relative al trattamento dei loro dati personali e all'esercizio dei loro diritti derivanti dal presente regolamento.
15. Il Responsabile della protezione dei dati è tenuto al segreto o alla riservatezza in merito all'adempimento dei propri compiti, in conformità del diritto dell'Unione o dello Stato.
16. Il Responsabile della protezione dei dati può svolgere altri compiti e funzioni. Il Direttore generale si assicura che lo svolgimento dei compiti e delle funzioni del RPD non diano adito a un conflitto di interessi.

Articolo 24
TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI NEI SERVIZI ESTERNALIZZATI

1. Nella ipotesi che a soggetti pubblici o privati esterni siano affidati tramite delega o concessione o contratto lo svolgimento di compiti e/o servizi di competenza di questo Consorzio da cui debba conseguire il trattamento di dati personali, il provvedimento o contratto di affidamento deve prevedere norme specifiche attraverso le quali si provvede: a nominare il legale rappresentante del soggetto pubblico o privato ovvero la persona fisica affidatario quale sub-responsabile del trattamento dei dati personali per la durata dell'affidamento; ad obbligare il soggetto affidatario ad osservare le prescrizioni di cui al RGPD e alle altre fonti di diritto dell'Unione e dello Stato in materia di protezione dei dati personali; a consentire le verifiche sul rispetto delle predette disposizioni normative.
2. Nelle ipotesi di trattamento dei dati personali di cui al precedente comma, il Responsabile del trattamento della'area competente per materia in relazione al compito e/o al servizio affidato ha il dovere di verificare che il soggetto esterno osservi le predette prescrizioni.
3. La periodicità delle predette verifiche, previste nel provvedimento o contratto di affidamento, é determinata in funzione della natura dei dati, della probabile gravità dei rischi, dei mezzi da utilizzare per il trattamento e della durata dell'affidamento.
4. Le verifiche e i risultati delle stesse sono registrate in appositi distinti verbali, sottoscritti, in duplice originale, dal sub-responsabile del trattamento e dal soggetto che svolge ciascuna verifica.

CAPO V
SICUREZZA DEI DATI PERSONALI

Articolo 25
SICUREZZA DEL TRATTAMENTO

1. Il Titolare e i Responsabili del trattamento e il Responsabile della protezione dei dati mettono in atto misure tecniche e organizzative, ciascuno per la parte di propria competenza, adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, che comprendono, tra le altre, se del caso:
   a) la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;
   b) la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;
   c) la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;
   d) una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento
2. Costituiscono misure tecniche ed organizzative che possono essere adottate dal servizio cui è preposto ciascun Responsabile del trattamento:
   - sistemi di autenticazione, autorizzazione e protezione (antivirus; firewall; antintrusione; altro);
   - misure antincendio; sistemi di rilevazione di intrusione; sistemi di sorveglianza; sistemi di protezione con videosorveglianza; registrazione accessi; porte, armadi e contenitori dotati di serrature e ignifughi; sistemi di copiatura e conservazione di archivi elettronici; altre misure per ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati in caso di incidente fisico o tecnico.
3. La conformità del trattamento dei dati al RGDP in materia di protezione dei dati personali è dimostrata attraverso l'adozione delle misure di sicurezza o l'adesione a codici di condotta approvati o ad un meccanismo di certificazione approvato. Nel valutare l'adeguato livello di sicurezza, si tiene conto in special modo dei rischi presentati dal trattamento che derivano in particolare dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall'accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati.
4. Il Titolare e i Responsabili del trattamento e il Responsabile della protezione dei dati provvedono, per quanto di rispettiva competenza, a impartire adeguate istruzioni sul rispetto delle predette misure a chiunque agisca per loro conto ed abbia accesso a dati personali.
5. I nominativi e i dati di contatto del Titolare e dei Responsabili del trattamento nonché dell'Amministratore del sistema informatico e del Responsabile della protezione dei dati sono pubblicati sul sito web istituzionale del Consorzio, sezione "Amministrazione Trasparente".
6. I responsabili del trattamento provvedono a effettuare periodiche verifiche sulla corretta applicazione della normativa in materia di trattamento dei dati personali nell'ambito delle articolazioni organizzative cui sono preposti, in accordo con i controlli specifici effettuati dal Responsabile della protezione dei dati.
7. Restano in vigore le misure di sicurezza attualmente previste per i trattamenti di dati sensibili e giudiziari per finalità di rilevante interesse pubblico nel rispetto degli specifici regolamenti attuativi (ex artt. 20 e 22, D.Lgs. n. 193/2006).

Articolo 26
REGISTRI DELLE ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO

1. Ogni titolare del trattamento e, ove applicabile, il suo rappresentante tengono un Registro delle attività di trattamento svolte sotto la propria responsabilità. Tale registro contiene tutte le seguenti informazioni:
   a) il nome e i dati di contatto del titolare del trattamento (Consorzio di Bonifica dell'Oristanese) e, ove applicabile, del contitolare del trattamento, del rappresentante del titolare del trattamento e del responsabile della protezione dei dati;
   b) le finalità del trattamento;
   c) una descrizione sintetica delle categorie di interessati e delle categorie di dati personali;
   d) le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, compresi i destinatari di paesi terzi od organizzazioni internazionali;
   e) gli eventuali trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale;
   f) ove possibile, i termini ultimi previsti per la cancellazione delle diverse categorie di dati;
   g) una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative del trattamento adottate.
2. Ogni responsabile del trattamento e, ove applicabile, il suo rappresentante tengono un registro di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolte per conto di un titolare del trattamento, contenente:
   a) il nome e i dati di contatto del Responsabile del trattamento e del Responsabile della Protezione dei Dati;
   b) le categorie dei trattamenti effettuati per conto di ogni titolare del trattamento: raccolta, organizzazione, strutturazione, registrazione, conservazione, adattamento o modifica, estrazione, consultazione, uso, comunicazione, raffronto, interconnessione, limitazione, cancellazione, distruzione, profilazione, pseudonimizzazione, ogni altra operazione applicata a dati personali;
   c) gli eventuali trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale;
   d) una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative del trattamento adottate;
3. I registri di cui ai paragrafi 1 e 2 sono tenuti in forma scritta, anche in formato elettronico, secondo lo schema allegato A) al presente Regolamento; nello stesso possono essere inserite ulteriori informazioni tenuto conto delle dimensioni organizzative dell'Ente. E' facoltà del Titolare del trattamento, sentiti i Responsabili del trattamento e il Responsabile della protezione dei dati, estrapolare dal predetto schema i dati attinenti ai rischi rilevati, alla loro ponderazione e alle rispettive misure individuate, annotandoli in un distinto apposito registro.
4. Il Titolare del trattamento può delegare la tenuta del predetto Registro unitario e dell'eventuale distinto Registro dei rischi e delle misure al Responsabile a un solo Responsabile del trattamento ovvero al RPD, sotto la responsabilità del medesimo Titolare. Ciascun Responsabile del trattamento ha comunque la responsabilità di fornire prontamente e correttamente al soggetto preposto ogni elemento necessario alla regolare tenuta ed aggiornamento del Registro unico.
5. Il Registro deve essere aggiornato annualmente entro il termine e in conformità alle direttive diramate dal Responsabile della protezione dei dati, il quale è tenuto a comunicare, entro trenta giorni successivi al predetto termine, le eventuali inadempienze al Consiglio di amministrazione (o commissario straordinario) e al Direttore Generale per le eventuali responsabilità dirigenziali e disciplinari che ne conseguono.
6. Su richiesta, il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento e, ove applicabile, il rappresentante del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento mettono il registro a disposizione dell'autorità di controllo.

Articolo 27
VALUTAZIONI DI IMPATTO SULLA PROTEZIONE DEI DATI (DPIA)

1. Quando un tipo di trattamento, allorché prevede in particolare l'uso di nuove tecnologie, considerati la natura, l'oggetto, il contesto e le finalità del trattamento, può presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare del trattamento effettua, prima di procedere al trattamento, una valutazione dell'impatto dei trattamenti previsti sulla protezione dei dati personali. Una singola valutazione può esaminare un insieme di trattamenti simili che presentano rischi elevati analoghi.
2. Il Titolare del trattamento, quando svolge una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, si consulta con il Responsabile della protezione dei dati.
3. I criteri in base ai quali sono evidenziati i trattamenti determinanti un rischio intrinsecamente elevato, fermo restando quanto indicato dall'art. 35 - prf 3 - del RGDP, sono i seguenti:
   a) trattamenti valutativi o di scoring, compresa la profilazione e attività predittive, sugli aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze o gli interessi personali, l'affidabilità o il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti dell'interessato;

b) decisioni automatizzate che producono significativi effetti giuridici o di analoga natura: trattamenti finalizzati ad assumere decisioni su interessati che producano effetti giuridici sulla persona fisica ovvero che incidono in modo analogo significativamente su dette persone fisiche;
c) monitoraggio sistematico: trattamenti utilizzati per osservare, monitorare o controllare gli interessati, compresa la raccolta di dati attraverso reti o la sorveglianza sistematica di un'area accessibile al pubblico;
d) trattamenti di dati sensibili o dati di natura estremamente personale, ossia le categorie particolari di dati personali di cui all'art. 9 del RGDP;
e) trattamenti di dati su larga scala, tenendo conto: del numero di soggetti interessati dal trattamento, in termini numerici o di percentuale rispetto alla popolazione di riferimento; volume dei dati e/o ambito delle diverse tipologie di dati oggetto di trattamento; durata o persistenza dell'attività di trattamento; ambito geografico dell'attività di trattamento;
f) combinazione o raffronto di insiemi di dati, secondo modalità che esulano dalle ragionevoli aspettative dell'interessato;
g) dati relativi a interessati vulnerabili, ossia ogni interessato particolarmente vulnerabile e meritevole di specifica tutela per il quale si possa identificare una situazione di disequilibrio nel rapporto con il Titolare del trattamento, come i dipendenti dell'Ente, soggetti con patologie psichiatriche, richiedenti asilo, pazienti, anziani e minori;
h) utilizzi innovativi o applicazione di nuove soluzioni tecnologiche o organizzative;
i) tutti quei trattamenti che, di per sé, impediscono agli interessati di esercitare un diritto o di avvalersi di un servizio o di un contratto.

Nel caso in cui un trattamento soddisfi almeno due dei criteri sopra indicati occorre, in via generale, condurre una DPIA, salvo che il Titolare, sentito il Responsabile della protezione dei dati e l'Amministratore del sistema informatico, ritenga motivatamente che non può presentare un rischio elevato; il Titolare può motivatamente ritenere che per un trattamento che soddisfa solo uno dei criteri di cui sopra occorra comunque la conduzione di una DPIA.

4. Il Titolare del trattamento garantisce l'effettuazione della DPIA ed è responsabile della stessa, può affidarne la conduzione materiale al Responsabile della protezione dei dati o ad altro soggetto, interno o esterno al Consorzio.
   Il Titolare deve consultarsi con il RPD anche per assumere la decisione di effettuare o meno la DPIA; tale consultazione e le conseguenti decisioni assunte dal Titolare devono essere documentate nell'ambito della DPIA. Il RPD, se gli viene affidato tale incombenza da parte del Titolare del trattamento, provvede allo svolgimento della DPIA ovvero, se non gli compete la predetta incombenza, monitora lo svolgimento della DPIA.
   I Responsabili del trattamento collaborano e assistono il Titolare del trattamento e il Responsabile della protezione dei dati nella conduzione della DPIA, redigendo per quanto di competenza il Registro unitario di cui al precedente articolo 27 e fornendo ogni informazione necessaria.
5. Il Responsabile della protezione dei dati può proporre lo svolgimento di una DPIA in rapporto a uno specifico trattamento, collaborando al fine di mettere a punto la relativa metodologia, definire la qualità del processo di valutazione del rischio e l'accettabilità o meno del livello di rischio residuale.
   L'Amministratore del sistema informatico può proporre di condurre una DPIA in relazione a uno specifico trattamento, con riguardo alle esigenze di sicurezza od operative.
1. La DPIA non è necessaria:
   a) Se, ai sensi dell'art. 35 – prf. 1 – del RGPD, il trattamento non può comportare un rischio elevato per i diritti e le libertà di persone fisiche;
   b) se la natura, l'ambito, il contesto e le finalità del trattamento sono simili a quelli di un trattamento per il quale è già stata condotta una DPIA. In questo caso si possono utilizzare i risultati della DPIA svolta per l'analogo trattamento;
   c) se il trattamento è stato sottoposto a verifica da parte del Garante Privacy prima del 25 maggio 2018 in condizioni specifiche che non hanno subito modifiche;
   d) se un trattamento trova la propria base legale nella vigente legislazione che disciplina lo specifico trattamento, ed è già stata condotta una DPIA all'atto della definizione della base giuridica suddetta.

   Non è necessario condurre una DPIA per quei trattamenti che siano già stati oggetto di verifica preliminare da parte del Garante della Privacy o dal RDP e che proseguano con le stesse modalità oggetto di tale verifica. Inoltre, occorre tener conto che le autorizzazioni del Garante Privacy basate sulla direttiva 95/46/CE rimangono in vigore fino a quando non vengono modificate, sostituite od abrogate.
7. La DPIA è condotta prima di dar luogo al trattamento, attraverso i seguenti processi:
   a) una descrizione sistematica dei trattamenti previsti e delle finalità del trattamento compreso, ove applicabile, l'interesse legittimo del trattamento. Devono essere indicati: i dati personali oggetto del trattamento, i destinatari e il periodo previsto di conservazione dei dati stessi; una descrizione funzionale del trattamento; gli strumenti elettronici e non coinvolti nel trattamento dei dati personali;
      – valutazione della necessità e proporzionalità dei trattamenti, sulla base: delle finalità specifiche, esplicite e legittime; della liceità del trattamento; dei dati adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario; del periodo limitato di conservazione; delle informazioni fornite agli interessati; del diritto di accesso e portabilità dei dati; del diritto di

rettifica e cancellazione, di opposizione e limitazione del trattamento; dei rapporti con i responsabili del trattamento; delle garanzie per i trasferimenti internazionali di dati e della consultazione preventiva del Garante privacy;

b) una valutazione dei rischi per i diritti e le libertà degli interessati di cui al prf. 1, valutando la particolare probabilità e gravità dei rischi rilevati;

c) una individuazione delle misure previste per affrontare ed attenuare i rischi, assicurare la protezione dei dati personali e dimostrare la conformità del trattamento con il RGPD, tenuto conto dei diritti e degli interessi legittimi degli interessati e delle altre persone in questione.

8. Il Titolare del trattamento può raccogliere le opinioni degli interessati o dei loro rappresentanti sul trattamento previsto, se gli stessi possono essere preventivamente individuati fatta salva la tutela degli interessi pubblici o la sicurezza dei trattamenti.
9. Il Titolare, prima di procedere al trattamento, deve consultare il Garante Privacy qualora la DPIA condotta indichi l'esistenza di un rischio residuale elevato; consulta il Garante Privacy anche nei casi in cui la vigente legislazione stabilisce l'obbligo di consultare e/o ottenere la previa autorizzazione della medesima autorità, per trattamenti svolti per l'esecuzione di compiti di interesse pubblico, fra cui i trattamenti connessi alla protezione sociale ed alla sanità pubblica.
10. La DPIA deve essere effettuata - con eventuale riesame delle valutazioni condotte - anche per i trattamenti in corso che possano presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, nel caso in cui siano intervenute variazioni dei rischi originari tenuto conto della natura, dell'ambito, del contesto e delle finalità del medesimo trattamento.
11. E' pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente, in apposita sezione, una sintesi delle principali risultanze del processo di valutazione ovvero una semplice dichiarazione relativa all'effettuazione della DPIA.

Articolo 28
NOTIFICA E COMUNICAZIONE DI UNA VIOLAZIONE DEI DATI PERSONALI DELL'INTERESSATO

1. In caso di violazione dei dati personali, violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso non autorizzato ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati dal Consorzio; il Titolare notifica la violazione al Garante Privacy entro 72 ore e comunque senza ingiustificato ritardo, a meno che sia improbabile che la violazione presenti un rischio per i diritti e la libertà delle persone fisiche.
2. Il Responsabile del trattamento è obbligato ad informare il Titolare, senza ingiustificato ritardo, dopo essere venuto a conoscenza della violazione.
3. La notifica di cui al paragrafo 1 deve almeno:
   a) descrivere la natura della violazione dei dati personali compresi, ove possibile, le categorie e il numero approssimativo di interessati in questione nonché le categorie e il numero approssimativo di registrazioni dei dati personali in questione;
   b) comunicare il nome e i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati o di altro punto di contatto presso cui ottenere più informazioni;
   c) descrivere le probabili conseguenze della violazione dei dati personali;
   d) descrivere le misure adottate o di cui si propone l'adozione da parte del titolare del trattamento per porre rimedio alla violazione dei dati personali e anche, se del caso, per attenuarne i possibili effetti negativi.
4. I principali rischi per i diritti e le libertà degli interessati conseguenti ad una violazione, in conformità al considerando dell'art. 75 del RGPD, sono i seguenti:
   a) danni fisici, materiali o immateriali alle persone fisiche;
   b) perdita del controllo dei dati personali;
   c) limitazione dei diritti, discriminazione;
   d) furto o usurpazione d'identità;
   e) perdite finanziarie, danno economico o sociale.
   f) decifratura non autorizzata della pseudonimizzazione;
   g) pregiudizio alla reputazione;
   h) perdita di riservatezza dei dati personali protetti da segreto professionale (sanitari, giudiziari).
5. Quando la violazione dei dati personali è suscettibile di presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà degli interessati, il Titolare del trattamento comunica la violazione all'interessato senza ingiustificato ritardo.
6. Non è richiesta la comunicazione all'interessato di cui al paragrafo 4 se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:
   a) il Titolare del trattamento ha messo in atto le misure tecniche e organizzative adeguate di protezione e tali misure erano state applicate ai dati personali oggetto della violazione, in particolare quelle destinate a rendere i dati personali incomprensibili a chiunque non sia autorizzato ad accedervi, quali la cifratura;

b) il Titolare del trattamento ha successivamente adottato misure atte a scongiurare il sopraggiungere di un rischio elevato per i diritti e le libertà degli interessati di cui al paragrafo 1;
c) detta comunicazione richiederebbe sforzi sproporzionati. In tal caso, si procede invece a una comunicazione pubblica o a una misura simile, tramite la quale gli interessati sono informati con analoga efficacia.

7. Se il Titolare ritiene che il rischio per i diritti e le libertà degli interessati conseguente alla violazione rilevata è elevato, allora deve informare questi ultimi, senza ingiustificato ritardo, con un linguaggio semplice e chiaro al fine di fare comprendere loro la natura della violazione dei dati personali verificatesi. I rischi per i diritti e le libertà degli interessati possono essere considerati "elevati" quando la violazione può, a titolo di esempio:
   - coinvolgere un rilevante quantitativo di dati personali e/o di soggetti interessati;
   - riguardare categorie particolari di dati personali;
   - comprendere dati che possono accrescere ulteriormente i potenziali rischi (ad esempio dati di localizzazione, finanziari, relativi alle abitudini e preferenze);
   - comportare rischi imminenti e con un'elevata probabilità di accadimento (ad esempio rischio di perdita finanziaria in caso di furto di dati relativi a carte di credito);
   - impattare su soggetti che possono essere considerati vulnerabili per le loro condizioni (ad esempio utenti deboli, minori, soggetti indagati).
8. Il Titolare del trattamento deve opportunamente documentare le violazioni di dati personali subite, anche se non comunicate alle autorità di controllo, nonché le circostanze ad esse relative, le conseguenze e i provvedimenti adottati o che intende adottare per porvi rimedio. Tale documentazione deve essere conservata con la massima cura e diligenza in quanto può essere richiesta dal Garante Privacy al fine di verificare il rispetto delle disposizioni del RGPD.

Articolo 29
ENTRATA IN VIGORE, PUBBLICAZIONE E DIVULGAZIONE DEL REGOLAMENTO

1. L'efficacia del presente regolamento decorre dal giorno in cui diviene esecutiva la deliberazione con cui é stato approvato.
2. Il presente regolamento, divenuto esecutivo, è pubblicato nel sito web istituzionale del Consorzio, nella sezione "Amministrazione Trasparente" sottosezione "Disposizione Generali" – "Atti generali".
3. Il presente regolamento è trasmesso, per opportuna conoscenza, ai componenti degli organi di governo e degli organi di controllo interni, al Direttore generale, ai Responsabili di servizio, i quali ultimi ne forniscono copia a tutti i sub-responsabili del trattamento e a tutti gli incaricati del trattamento.